



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI PRODUZIONE E DI IMMISSIONE SUL MERCATO DI ALIMENTI E MANGIMI COSTITUITI, ISOLATI O PRODOTTI A PARTIRE DA COLTURE CELLULARI O DI TESSUTI DERIVANTI DA ANIMALI VERTEBRATI

Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 1 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati
Estremi	Legge 1 dicembre 2023, n. 172
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-divieto-di-produzione-e-di-immissione-sul/art-7-clausola-di-invarianza-finanziaria>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it